



Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale

in

Biotechnologie Mediche

(Classe LM/9-Biotechnologie Mediche)

Anno Accademico 2018-2019

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art. 2 - Obiettivi formativi specifici	2
Art. 3 - Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	2
Art. 4 - Programmazione dell'attività didattica e ordinamento didattico	3
Art. 5 - Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotechnologie Mediche.....	3
Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)	4
Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi.....	5
Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate.....	5
Art. 9 - Piano di studi	5
Art. 10. - Crediti formativi a scelta dello studente	6
Art. 11. - Ulteriori attività formative	6
Art. 12 – Semestri	6
Art. 13 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU	6
Art. 14 - Obbligo di frequenza	8
Art. 15 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio	8
Art. 16 - Valutazione dell'attività didattica	9
Art. 17 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero	9
Art. 18 - Orientamento e tutorato	11
Art. 19 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi	11
ALLEGATO 1 : PIANO DI STUDI	12



• **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Dipartimento di riferimento.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche rientra nella Classe delle Lauree Magistrali n. LM/9 in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche come definita dalla normativa vigente.

• **Art. 2 – Obiettivi formativi specifici**

1. I laureati del Corso con percorso unitario devono conseguire i seguenti obiettivi formativi specifici:
 - a. coadiuvare il medico nelle azioni diagnostiche e terapeutiche implicanti manipolazione di cellule, geni, ed altri biosistemi richiedenti particolari competenze sperimentali biotecnologiche (ad es. diagnostica e terapia genica; fecondazione assistita; terapia con cellule ingegnerizzate; uso di biomateriali, rigenerazione di tessuti);
 - b. organizzare e coordinare attività di laboratorio per ricerche o per indagini diagnostiche avanzate richiedenti l'uso di metodologie biotecnologiche e di manipolazione di cellule o di materiali biotecnologici;
 - c. organizzare e coordinare la parte sperimentale di protocolli di ricerche cliniche implicanti l'uso di materiale o di tecniche biotecnologiche;
 - d. progettare e compiere con autonomia operativa ricerche nel settore delle biotecnologie applicate alla medicina;
 - e. condurre e coordinare, anche a livello amministrativo, programmi di sviluppo e sorveglianza delle biotecnologie applicate all'uomo tenendo conto dei risvolti etici, tecnici, ambientali ed economici.
 - f. essere in grado di trasferire le proprie conoscenze ad applicazioni industriali

• **Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati**

1. Il Corso prepara alla professione di Biotecnologo specializzato in campo medico.
2. Il laureato in Biotecnologie Mediche è dotato di profonda cultura biomedica, concernente i rapporti tra struttura e funzione di biomolecole e biosistemi operanti a livello cellulare, tissutale e dell'organismo umano in condizioni fisiologiche e patologiche e con approfondite conoscenze biotecnologiche, acquisite anche sulla base di una solida esperienza pratica di laboratorio.
Il laureato in Biotecnologie Mediche svolge l'attività di assistenza e organizzazione in vari ambiti professionali concernenti la patologia molecolare, l'analisi di acidi nucleici e proteine con tecnologie avanzate e loro applicazione in campo biomedico con finalità di ricerca di base, di diagnostica e di terapia; si occupa di manipolazione di cellule e utilizzo di tecnologie cellulari avanzate per fini di terapia mirata e di rigenerazione tissutale e d'organo; possiede conoscenze

¹ Regolamento Didattico di Ateneo – ART.21- Regolamenti didattici dei corsi di studio.



delle culture di contesto, con particolare riferimento ai temi della valorizzazione della proprietà intellettuale.

Gli sbocchi professionali per i laureati magistrali in Biotecnologie Mediche sono molteplici: essi potranno svolgere attività di ricerca a prevalente caratterizzazione biotecnologica e medica, coordinare programmi di sviluppo e sorveglianza delle biotecnologie applicate in campo umano. La loro presenza sarà pertanto richiesta in laboratori ospedalieri, universitari e industriali e potrà affiancare e supportare le figure professionali in essi già presenti. Le competenze acquisite verranno applicate ai diversi campi della medicina quali ad esempio: oncologia, neuroscienze, ematologia, ginecologia e ostetricia, trapiantologia, endocrinologia, ingegneria tissutale, ingegneria genetica ed uso di biomateriali.

• **Art. 4 – Programmazione dell'attività didattica e ordinamento didattico**

La programmazione dell'attività didattica e l'ordinamento didattico sono approvati annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti associati e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente.

• **Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche**

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche gli studenti devono possedere le conoscenze di cultura scientifica riguardanti chimica, fisica, matematica, biologia molecolare, biochimica e biologia cellulare ritenute indispensabili dal Consiglio di Area Didattica (CAD).
2. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito nella classe L2 Biotecnologie (DM 270/2004) o le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di CFU riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari.

In particolare i requisiti curriculari sono i seguenti²:

- a) Agli studenti laureati in Biotecnologie (classe L2) secondo il DM270/2004 e in Biotecnologie (classe 1) secondo il DM509/1999 è garantito l'accesso diretto al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (LM9);
- b) Coloro che abbiano conseguito una laurea di primo livello di altra classe possono accedere alla Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (LM9) purché abbiano effettuato un percorso formativo che contempli minimo 90 CFU di attività formative nei SSD di base e caratterizzanti secondo il DM270 classe L2 Biotecnologie;

² Regolamento Didattico di Ateneo - ART.22 – Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale- comma 5: Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida ministeriali



- c) L'adeguatezza della preparazione personale avviene attraverso una valutazione del curriculum studiorum pregresso dello studente da parte della Commissione didattica del CAD che permetterà l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche anche mediante l'acquisizione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi.

• **Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)**

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard corrispondente ad un CFU possono rientrare³:
 - a) didattica frontale: 8 ore di lezione in aula e 17 ore di studio individuale;
 - b) esercitazioni o attività assistite equivalenti /pratica individuale in laboratorio: 12 ore di attività di esercitazioni-laboratorio e 13 ore di studio personale;
 - c) 25 ore di attività complessive di stage-tirocinio e per la preparazione dell'elaborato finale.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

³ Regolamento Didattico di Ateneo - ART. 20 - Crediti Formativi Universitari – Comma 5:

- a) almeno 5 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
- b) almeno 8 ore e non più di 12 dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
- c) massimo 16 ore di pratica individuale in laboratorio.



• **Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi⁴**

I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Didattica Paritetica competente, non deliberi diversamente.

Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

• **Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate**

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:
 - lezioni frontali
 - attività didattica a distanza (videoconferenza)
 - esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
 - attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
 - attività tutoriale nella pratica in laboratorio
 - attività seminariali

1. Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso (riportato nell'Allegato 1 che è parte integrante del presente regolamento) indica il percorso formativo con gli insegnamenti previsti e il settore scientifico-disciplinare a cui essi si riferiscono, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica⁵.
2. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato 1 comporta il conseguimento della Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche.
3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche è in ogni caso necessario aver acquisito 120 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal Manifesto degli Studi.
4. La Commissione Didattica Paritetica competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
5. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

⁴ *Regolamento Didattico di Ateneo – Art. 20 – Crediti Formativi Universitari - Comma 7.* I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

⁵ *specificare eventuali curricula offerti agli studenti.*



2. Art. 10.- Crediti formativi a scelta dello studente

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 8 CFU di *tipologia D* (DM 270/2004, Art. 10, comma 5, lettera a) Attività formative liberamente scelte dallo studente tra le seguenti opzioni, purché ritenute congrue con il percorso degli studi dal Consiglio di Area Didattica:
 - a. corsi attivi nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo; i corsi prescelti, comunicati in Segreteria studenti entro il mese di ottobre, saranno sottoposti a valutazione da parte della Commissione Didattica del CAD;
 - b. corsi di tipo seminariale o di esercitazioni in laboratorio, preventivamente approvati dal CAD o sottoposti a un riconoscimento da parte della Commissione Didattica, che prevedano un test di verifica finale (massimo fino a 2CFU).

3. Art. 11.- Ulteriori attività formative

1. Il Piano di Studi prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 2 CFU denominati "altre attività formative" come: *Ulteriori conoscenze linguistiche*

4. Art. 12 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
3. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento di riferimento, su proposta del competente CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

5. Art. 13 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nell'allegato 1 (Piano di Studi) del presente regolamento sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE

Via Vetoio – 67100 Coppito (L'Aquila) - Sito Web: discab.univaq.it - P.IVA e C. F. 01021630668



coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.



2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.
5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.



14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nella eventuale indisponibilità della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

6. Art. 14 - Obbligo di frequenza

Non è prevista la rilevazione delle frequenze.

7. Art. 15- Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Alla prova finale sono attribuiti n. 30 CFU.
2. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi sperimentale elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
4. Qualora previsto nell'ordinamento didattico, l'elaborato scritto e la tesi possono essere redatti in lingua straniera.
5. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento e composta da almeno 5 componenti.
6. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano di studi. La scelta del contenuto del lavoro a carattere sperimentale e il suo svolgimento presso laboratori di sedi universitarie, di aziende pubbliche o private, di enti pubblici o di altre strutture esterne, nazionali o estere, secondo le modalità stabilite dalle strutture didattiche, devono avvenire con l'assistenza e sotto la responsabilità di un Professore o Ricercatore del corso di laurea che concorda con lo studente l'argomento oggetto della prova. La prova finale per il conseguimento della Laurea in Biotecnologie Mediche consiste nella stesura di un elaborato scritto e nella esposizione orale davanti a una commissione di laurea. La valutazione finale è espressa in cento decimi e comprende una valutazione globale del curriculum del laureando.



7. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
8. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
10. Lo svolgimento della prova finale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

8. **Art. 16 - Valutazione dell'attività didattica**

1. Il CAD esamina periodicamente i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti, dell'attività didattica svolta dai docenti. Tale valutazione viene effettuata attraverso il sistema informatizzato di rilevazione delle opinioni degli studenti - qualità della didattica percepita, implementato dall'Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento, avvalendosi della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sarà presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formulerà proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invierà al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

9. **Art. 17 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero**

1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già



maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, può iscrivere lo studente ad un anno successivo al primo indicando, oltre all'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto, l'eventuale debito formativo da assolvere.
8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
9. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea Magistrale è disciplinato da apposito Regolamento.



12. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CAD e della Commissione Didattica Paritetica competente, dal Senato Accademico.

10. Art. 18 - Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento;

11. Art. 19 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti

1. Sono definiti due tipi di curricula corrispondenti ad una differente durata del corso:
 - a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
 - b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.
2. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.



ALLEGATO 1 : PIANO DI STUDI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE (classe LM 9)
Coorte 2018-2019

I ANNO

DENOMINAZIONE CORSO	CFU	SEMESTRE	SSD	TIPOLOGIA	ACCERTAMENTO FINALE
BIOTECNOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO UMANO	6	I	BIO/09 (5 CFU +1 CFU LAB)	Discipline biotecnologiche comuni	Esame
MICROBIOLOGIA DIAGNOSTICA E METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA	11	II	MED/07 (5 CFU +1 CFU LAB) MED/01 (5CFU)	Discipline biotecnologiche comuni Discipline di base applicate alle biotecnologie	Esame
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	6	II	BIO/14 (6 CFU)	Discipline medico-chirurgiche e riproduzione umana	Esame
FUNZIONE E ANALISI DELLE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE	8	I	BIO/10 (6 CFU +2 CFU LAB)	Discipline biotecnologiche comuni	Esame
PROCESSI PATOLOGICI DI INTERESSE UMANO	12	I	MED/04 (5 CFU +1 CFU LAB) MED/06 (5 CFU +1 CFU LAB)	Discipline biotecnologiche comuni Discipline medico-chirurgiche e riproduzione umana	Esame
Altre attività (Ulteriori conoscenze linguistiche)	2			Tipologia F	
TOTALE CFU PRIMO ANNO	53				



II ANNO (attivo nell'a.a 2019/2020)

DENOMINAZIONE CORSO	CFU	SEMESTRE	SSD	TIPOLOGIA	ACCERTAMENTO FINALE
STRATEGIE DIAGNOSTICHE CONVENZIONALI ED AVANZATE	18	I	MED/05 (5 CFU) BIO/12 (4 CFU +1 CFU LAB) MED/46 (6 CFU +2 CFU LAB)	Discipline di base applicate alle biotecnologie Affini ed integrative Discipline medico-chirurgiche e riproduzione umana	Esame
MODELLI BIOTECNOLOGICI SPERIMENTALI	10	I	BIO/17 (5 CFU + 1 CFU LAB) ING-IND/22 (4CFU)	Discipline medico-chirurgiche e riproduzione umana Attività formative affini e integrative	Esame
PROPRIETA' INTELLETTUALE E BREVETTI E LEGISLAZIONE EUROPEA	3	II	SECS-P/08 (3CFU)	Attività formative affini e integrative	Esame
BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE	6	II	BIO/13 (5 CFU +1 CFU LAB)	Discipline biotecnologiche comuni	Esame
Crediti a scelta	8			D	Esame/Idoneita'
TOTALE CFU SECONDO ANNO	37				
PREPARAZIONE PROVA FINALE	29		PROFIN_S	Per la prova finale	
DISCUSSIONE TESI	1		PROFIN_S	Per la prova finale	
Totale CFU	120				